



ISTITUTO COMPRENSIVO G. LA PIRA – D. GENTILUOMO MESSINA
Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel.090/673223
C.F. 97093530836 - e-mail:meic864003@istruzione.it
Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: meic864003@pec.istruzione.it



Bullismo e Cyberbullismo- Principali aspetti delle Linee di Orientamento per la Prevenzione e Contrasto

La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento. Per tale motivo essa pone in atto misure educative e formative, specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni. Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il seguente Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo sono strumenti ed espressioni di queste azioni e intenti. In particolare, questo Regolamento risponde alle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017 e delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo emanate dal MIUR il 13.01.2021

Definizione e tipologie del fenomeno

1.1 **Per bullismo si** intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito “bullo” o da parte di un gruppo, nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la “vittima”. Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata. Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del bullo, che spesso è appoggiato dal gruppo dei bulli gregari o bulli passivi, la vittima (passiva o provocatrice) e gli osservatori.

Affinché si possa parlare di bullismo, dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

1.2 • **i protagonisti** sono bambini o ragazzi che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola; • **l'intenzionalità**: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione); • **la pianificazione**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;

- 1.3 • **la persistenza** nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni sono ripetute;
- 1.4 • **l'asimmetria** nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- 1.5 • **l'incapacità** della vittima di difendersi: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- 1.6 • **la rigidità**, i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- 1.7 • **la paura**, sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

Il fenomeno può assumere forme differenti:

- 1.8 • **bullismo diretto**: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc.) con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti (bullismo psicologico); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (bullismo strumentale);
- 1.9 • **bullismo indiretto**: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (bullismo sociale), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (bullismo manipolativo).

1.2 **Il fenomeno del cyberbullismo** viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo" (art.1). Questa forma di bullismo (bullismo elettronico) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete...), si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- **l'anonimato**: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione tra vittima e bullo**: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **mancanza di feedback emotivo**: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti**: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Sono da considerare cyberbullismo le seguenti situazioni:

- *Flaming*: litigi on-line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
 - *Denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
 - *Outing estorto*: registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
 - *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo account messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
 - *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line.
 - *Sexting*: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Il Ministero dell'Istruzione si è impegnato da anni sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza. Per questo motivo ha messo a disposizione delle scuole varie risorse per contrastare questo fenomeno, ma soprattutto ha attivato strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico, familiare o sociale.

Il compito della scuola è di accompagnare i giovani nell'elaborazione di una nuova coscienza degli effetti del loro agire, anche in rete; una finalità che impegna tutta la progettualità del mondo scolastico ed è sostenuta dall'USR Lombardia che, a tal fine, si muove su due piani:

- quello dell'urgente e immediata diffusione di informazioni utili per gestire la fase di emergenza in cui ci troviamo, a causa della diffusa ignoranza e inconsapevolezza degli effetti dell'agire in rete, attraverso corsi di formazione per docenti, organizzati dalla Polizia postale e delle comunicazioni e Corecom Lombardia, e interventi nelle scuole rivolti agli studenti;
- quello della promozione nelle scuole di progetti formativi curricolari, che pongano al centro lo sviluppo nello studente delle competenze di cittadinanza, compresa quella digitale, con particolare attenzione al significato di web reputation.

RUOLI ED AZIONI DEI SOGGETTI COINVOLTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Favorisce il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della

- comunità scolastica.
 - Informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato).
 - Con il referente scolastico ad adotta misure di sostegno e disciplinari
 - Garantisce un adeguato sistema sanzionatorio disciplinare in base alla valutazione della gravità degli episodi.
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA

IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale coinvolgimento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare attività di prevenzione o affrontare casi di emergenza;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla sicurezza in internet, la "Safer Internet Day";

IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- partecipa, a seconda delle situazioni, alla presa in carico degli episodi di bullismo e di vittimizzazione che coinvolgano in vario modo gli alunni

DOCENTE DI CLASSE

. Partecipa ad iniziative di Formazione ed Aggiornamento che riguardino l'argomento prevenzione Bullismo e Cyberbullismo.

Segnala ai genitori problematiche relative a comportamenti scorretti degli studenti.

- Sensibilizza gli studenti circa il fenomeno.
- Favorisce l'educazione alla tolleranza e la disponibilità all' accoglienza.
- Rispetta gli studenti come persone in ogni momento della vita scolastica.
- Assicura il rispetto della legge sulla Privacy.

IL PERSONALE ATA

- partecipa attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- collabora attivamente, con un atteggiamento di attenzione e di empatia, al riconoscimento e alla presa in carico di eventuali situazioni di vittimizzazione e di bullismo, facendo riferimento ai docenti di classe, al Referente

I GENITORI

Segnalano situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo che si verificassero nelle classi, nella scuola o nelle immediate vicinanze.

- vigilano e educano i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con riferimento anche a quanto previsto dalla legge 29.5.2017, n.71 e alle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyberbullismo emanate dal MIUR del 2017 e 2021
- Si Informano sulla condotta scolastica del figlio, su eventuali comportamenti inadeguati.
- Offrono ai figli modelli di riferimento e di comportamento corretto, rispettoso delle regole, disponibile al dialogo ed al confronto.
- Risarciscono la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da comportamenti inadeguati dei propri figli

GLI ALUNNI:

- Assumono un atteggiamento di collaborazione e di rispetto verso tutte le componenti scolastiche.
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano;
- Rispettare le diversità personali e culturali, l'opinione e la sensibilità altrui.
- Rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di contrastare il fenomeno del cyberbullismo
- Si Impegnano a non compiere atti di bullismo e cyberbullismo su compagni, coetanei, soggetti deboli e svantaggiati, rispettando i compagni e non assumendo forme di prevaricazione.

- Partecipano ad attività, iniziative, progetti proposti e frequentare le sessioni di formazione organizzate dalla scuola riguardanti l'argomento Bullismo e Cyberbullismo.
- Accettano tutte le azioni di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa

L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. Dai 14 ai 18 anni, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi. Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la funzione di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato, in danno o ad opera di minori.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori.

Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare". L'alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

Informativa

Con nota prot. 482 del 18 febbraio 2021, il Ministero dell'Istruzione ha diffuso l'aggiornamento 2021 delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo per le istituzioni scolastiche di ogni grado, al fine di consentire a dirigenti, docenti ed operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono gli studenti, ricorrendo a sollecitazioni e strumenti talora di comprovata evidenza scientifica.

Si indicano di seguito i principali punti innovativi delle Linee di Orientamento 2021 rispetto alla versione precedente del 2017:

- Focus sul Progetto Safer Internet Centre-Generazioni Connesse;
- Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti (Piattaforma ELISA – E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo);
- Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a loro volta, in “prioritarie” e “consigliate”;
- Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di implementazione degli stessi;
- Invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati all’occorrenza da figure specialistiche di riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo;
- Suggerimenti di protocolli d’intervento per un primo esame dei casi d’emergenza;
- Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale scolastico;
- Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e rilancio della cultura del rispetto dell’altro;

Legge 29 maggio 2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”

La Legge 29 Maggio 2017 n.71 disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo prevede il contrasto al fenomeno con azioni di carattere preventivo anzichè repressivo, escludendo quindi il campo penale e si parla di ammonimento.

- La responsabilità civile del minore: delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde 1) chi ne ha la vigilanza (alternativamente il genitore o il precettore); 2) Il genitore per colpa in educando. Il genitore risponde per colpa in educando anche quando il minore è affidato alla vigilanza di un terzo.
- Condotte di bullismo e cyberbullismo :dare pugni, schiaffi; danneggiare o distruggere cose d’altri, rubare beni personali,insultare, minacciare, denigrare; pressare anche con allusioni sessuali; provocare l’isolamento sociale e l’esclusione dal gruppo; diffondere maldicenze, bugie sul conto della vittima.
- Si definisce Cyberbullismo "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"
- L’intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si legittima a tutela della vittima, in quanto parte della comunità scolastica (compagno, docente, collaboratore scolastico, ecc.)

. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;

- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare
 - immagini, filmati o registrazioni vocali;
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante Statuto delle studentesse e degli studenti e Patto di Corresponsabilità;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017;
- Linee guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole, MIUR, 2019;
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo. MIUR, 2021.

Risorse utili per genitori ed insegnanti

- Il portale del MIUR dedicato al contrasto del bullismo: www.generazioniconnesse.it
- Il Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola (2016): [Piano azioni definitivo](#)
- **Risorse IFOS: materiale-didattico**
- I suggerimenti del Garante per tutelare la tua privacy quando usi app per smartphone e tablet: www.garanteprivacy.it/app
- Risorse per insegnanti: http://fra.tabby.eu/uploads/1/6/8/6/16865702/booklet_ita.pdf
- [Glossario dei comportamenti](#)
- [devianti online](#)
- [Telefono azzurro. Il sito per chi ha più di 14 anni.](#)
- [16 e 17 aprile: non stiamo zitti](#)
- [Un sms al n. 43002](#)
- [Il bullismo è un reato](#)
- [Smonta il bullo. Polizia di Stato](#)

- [GARANTIRE I DIRITTI DEI MINORENNI Vademecum](#)
- [Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo](#)